

Allegato 2

La seguente tabella riassume i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia anticipata in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti sulla base dell'evoluzione della disciplina nel corso del tempo.

REQUISITI PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA				
Periodo di riferimento	Età Uomini	Età Donne	Anni assic.	Nr. Contributi
Fino al 1992	45 anni	40 anni	20 ¹	3600 ²
Dal 01/01/1993 al 31/12/1997	45 anni	40 anni	20 ¹	5200 ² (a regime)
Dal 01/01/1998 al 30/06/1999	46 anni	41 anni	20 ¹	5200 ²
Dal 01/07/1999 al 31/12/2000	47 anni	42 anni	20 ¹	5200 ²
Dal 01/01/2001 al 30/06/2002	48 anni	43 anni	20 ¹	5200 ²
Dal 01/07/2002 al 31/12/2003	49 anni	44 anni	20 ¹	5200 ²
Dal 01/01/2004 al 30/06/2005	50 anni	45 anni	20 ¹	5200 ²
Dal 01/07/2005 al 31/12/2006	51 anni	46 anni	20 ¹	5200 ²
Dal 01/01/2007 al 31/12/2012	52 anni	47 anni	20 ¹	5200 ²
Dal 01/01/2013 al 31/12/2013	52 anni e 3 mesi	47 anni e 3 mesi	20 ¹	5200 ²
Dal 01/01/2014 al 31/12/2015	53 anni e 3 mesi	49 anni e 3 mesi	20 ¹	5200 ²
Dal 01/01/2016 al 31/12/2017	53 anni e 7 mesi	50 anni e 7 mesi	20 ¹	5200 ²
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018	53 anni e 7 mesi	51 anni e 7 mesi	20 ¹	5200 ²
Dal 01/01/2019 al 31/12/2019	54 anni	52 anni	20 ¹	5200 ²
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020	54 anni	53 anni	20 ¹	5200 ²
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021	54 anni*	53 anni*	20 ¹	5200 ²
Dal 01/01/2022	54 anni*	54 anni*	20 ¹	5200 ²
*Requisito da adeguare agli eventuali incrementi per la speranza di vita.			¹Di iscrizione al Fondo. ²Per attività lavorativa svolta esclusivamente con la qualifica di sportivo professionista.	

NOTE

- L'annualità di contribuzione per i lavoratori della specie fino al 31.12.1992 è di 180 gg. (2° Gruppo).
- Dal 01.01.1993 al 31.07.1997 l'annualità di contribuzione è di 260 gg. (2° Gruppo).
- Dal 01.08.1997 l'annualità di contribuzione è di 260 gg. ed i lavoratori sono inquadrati nel Gruppo B.
- Dal 01.08.1997 sono utili, ai fini del diritto, anche i contributi d'ufficio di cui al comma 6 dell'articolo 1 del D.lgs n.166/1997.
- Nel caso di contribuzione mista (sportivo e obbligatoria FPLD/INPS) non opera il principio della competenza alla liquidazione della prestazione pensionistica sancito dalla Convenzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 1420/1971; pertanto la definizione dell'istanza di pensionamento spetta sempre al FPSP (con l'esclusione dei casi in cui trattasi di pensione anticipata o di vecchiaia con i requisiti AGO FPLD/INPS).
- Sono necessari, ai fini del diritto, 20 anni di assicurazione al fondo dal 1° contributo versato o accreditato.

- Ai fini del diritto alla prestazione è utile anche la contribuzione figurativa relativa al Servizio Militare accreditata al fondo.
- Ai fini del diritto alla prestazione è utile anche la contribuzione volontaria versata al fondo.
- La contribuzione utile ai fini del raggiungimento dei 5200 contributi giornalieri è quella versata per attività lavorativa svolta esclusivamente con la qualifica di sportivo professionista e la contribuzione volontaria versata al fondo.
- A decorrere dal 1.1.1993 per ottenere la prestazione pensionistica occorre aver cessato l'attività lavorativa, anche nel caso tale attività sia svolta all'estero.
- Per il periodo compreso tra il 1.1.2008 ed il 31.12.2010 la legge n. 247/2007 introduce il meccanismo del posticipo al pensionamento rispetto alla data di maturazione dei requisiti a pensione con l'applicazione delle c.d. "finestre mobili" di accesso alla prestazione che sono così articolate: requisiti maturati entro il 31 marzo dell'anno decorrenza 1° luglio del medesimo anno; requisiti maturati entro il 30 giugno dell'anno decorrenza 1° settembre del medesimo anno; requisiti maturati entro il 30 settembre dell'anno decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo; requisiti maturati entro il 31 dicembre dell'anno decorrenza il 1° aprile dell'anno successivo. I lavoratori in possesso dei requisiti richiesti al 31/12/2007 sono esclusi dall'applicazione del posticipo al pensionamento come esposto.
- Per il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2013 il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha modificato il meccanismo del posticipo al pensionamento per i pensionamenti di vecchiaia portando la c.d. "finestra mobile" a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti a pensione (con l'esclusione dei lavoratori in possesso dei requisiti al 31.12.2010 per i quali continuano ad applicarsi le "finestre mobili" di 4 mesi come sancito dalla previgente disciplina). Inoltre, dal 1° gennaio 2013 i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia sono incrementati con cadenza triennale fino al 2018 (biennale dal 2019) degli adeguamenti alla speranza di vita. Infine, il D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157, stabilisce che la decorrenza del trattamento di pensione è attribuibile dalla data di maturazione dei nuovi requisiti introdotti dal medesimo decreto con l'abolizione, pertanto, della finestra mobile di posticipo al pensionamento.

NORME DI RIFERIMENTO DELLA CATEGORIA DEI LAVORATORI DEL GRUPPO SPORTIVI PROFESSIONISTI

- elencazione dei lavoratori al n. 23 di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. n. 708/1947, ratificato con modifiche dalla legge n. 2388/1952, come da ultimo modificato dal D.M. 15 marzo 2005;
- D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420;
- art. 1 D.lgs 30 dicembre 1992, n. 503;
- art. 11, comma 1, legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- artt. 1, 2, e 3 D.lgs 30 aprile 1997, n. 166;
- D.M. 10 novembre 1997;

- art. 59, comma 12, lettera c), legge n. 449/1997;
- D.M. 15 marzo 2005;
- art. 24, comma 18, legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- art. 9, D.P.R. 28 ottobre 2013, n. 157;
- art. 1, comma 374, lettere a), b), c), legge 27 dicembre 2017 n. 205.